



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA COMPLESSA
Dipartimento affari amministrativi e personale
STRUTTURA SEMPLICE
Ufficio amministrazione del personale e formazione

OGGETTO: Costituzione provvisoria dei fondi contrattuali del personale del comparto di Arpa Piemonte anno 2025

Titolo	Missione	Capitolo	Creditore	Importo	AnnoImpegno
--------	----------	----------	-----------	---------	-------------

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE

Presa visione della proposta della Dirigente Responsabile S.S. Ufficio Amministrazione del Personale e Formazione, di seguito integralmente riportata:

In data 2 novembre 2022 è stato stipulato il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2022, il quale prevede all'art. 101 incrementi in modo stabile su base annua a far data 01/01/2021 del Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 per il personale presente al 31/12/2018, ed incrementi sul Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 21/05/2018, nonché, agli artt. 102 e 103, una nuova aggregazione delle voci costitutive i fondi contrattuali.

Nel "*Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*" (art. 102), istituito a decorrere dall'annualità 2023, confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022:

le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;

le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);

le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;

le risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;

le risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

Nel "*Fondo premialità e condizioni di lavoro*" (art. 103) istituito a decorrere dall'annualità 2023, confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022:

le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);

le risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).

Con propria determinazione n. 71 del 7 febbraio 2023 sono stati, quindi, ridefiniti i fondi alla luce del nuovo assetto contrattuale, tenendo conto anche degli incrementi contenuti in esso.

Ai sensi degli artt. 102 e 103 la quantificazione delle risorse dei nuovi fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che "*l'ammontare*

complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

L'effetto di contenimento degli incrementi contrattuali derivante dalla norma succitata è stato peraltro annullato dal successivo disposto dell'art. 11 del d.l. 14.12.2018, n.135, che recita: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*.

Per l'anno 2025 si è provveduto inoltre a contabilizzare gli incrementi in materia di Ria del personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione, così come previsti dall'art.102, c. 3, lett a) e 103, c. 5, lett. e), rispettivamente per euro 5.336,67 ed euro 2.925,21.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento è finalizzato alla prima quantificazione complessiva delle risorse contrattuali rese disponibili, non costituendo pertanto pregiudizio ad eventuali determinazioni che dovessero essere concordate in fase di contrattazione aziendale conformemente alle disposizioni del CCNL di riferimento, finalizzate alla definitiva destinazione dei suddetti fondi.

Tutto ciò premesso,

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Sanità relativo al triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 03.11.2022 ed in particolare quanto contenuto nel titolo X Capi I – II – III.;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 126 del 22/12/2023 con cui veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 139 del 30/12/2024 avente ad oggetto la gestione provvisoria del bilancio 2025-2027;

Verificata la regolarità giuridico amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di costituire in via provvisoria per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 102 CCNL 03.11.2022 il *"Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali"*, e ai sensi dell'art. 103 CCNL 03.11.2022 il *"Fondo premialità e condizioni di lavoro"*, come risultano dalle tabelle allegate al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il finanziamento degli istituti contrattuali applicabili nel corso del 2025 al personale del comparto dell'Agenzia avviene utilizzando i fondi provvisoriamente quantificati con il presente provvedimento;
3. Di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione dell'ammontare finale dei fondi relativi al 2025 alla luce sia della verifica a consuntivo di tutti gli elementi ed i dati rilevanti a tal fine, sia di quanto precisato al punto 4 del presente provvedimento;

4. Di demandare ad eventuale successivo provvedimento dell'Amministrazione l'approvazione di ulteriori determinazioni che dovessero essere concordate in fase di contrattazione aziendale finalizzate alla definitiva destinazione dei suddetti fondi.

Torino,

La Dirigente Responsabile S.S. Ufficio
amministrazione del personale e formazione
(D.ssa Daniela ALFIERO)

Il Dirigente Responsabile della S.C.
Dipartimento affari amministrativi e personale
(Dr. Roberto GIOVANETTI)